



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

per

SINESI RICCARDO, nato a Canosa di Puglia il 14.4.1983 ed ivi residente alla Via Santa Lucia n. 59 int. 3, C.F. SNSRCR83D14B619X, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'**avv. Sara Di Bisceglie**, C.F. DBSSRA87R49B619N e dall'**avv. Daniele Di Bisceglie**, C.F. DBSDNL91T08B619R, presso il cui Studio sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via Flavio Gioia n. 12 è elettivamente domiciliata; con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di Cancelleria agli indirizzi di p.e.c. avv.saradibisceglie@legalmail.it – daniele.dibisceglie@pec.it

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Via Trastevere n. 76, C.F. 80185250588, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (BA) alla Via A. Testoni, 6, p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, in persona del Direttore p.t. con sede in Bologna alla Via de' Castagnoli, 1 C.F.: 80062970373 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (BA) alla Via A. Testoni, 6, p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI PARMA, in persona del Direttore p.t. con sede alla via Stradone Martiri della Libertà, 15 C.F. 80008710347 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (BA) alla Via A. Testoni, 6, p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. MARCONI" in persona del Dirigente p.t. con sede alla Via Costituente 4/A, C.F. 80009230345, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (BA) alla Via A. Testoni, 6, p.e.c. bologna@mailcert.avvocaturastato.it

parti resistenti

E NEI CONFRONTI di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Latina, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente

resistenti – litisconsorti

avente ad oggetto

l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"* con il conseguente riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, in favore del sig. Sinesi Riccardo del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare

nonché

l'annullamento e/o la disapplicazione del DECRETO DI ANNULLAMENTO n. 10052 del 28.9.2024, notificato in data 30.9.2024 con il quale il Liceo Scientifico



“Marconi” di Parma ha disposto l’annullamento in autotutela del proprio decreto n.9195 del 10.09.24 che aveva riconosciuto l’intero punteggio, per il servizio militare reso non in costanza di nomina del Sig. Sinesi Riccardo



1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del D.M. n. 89 del 21/05/2024 (allegato 1) si è dato il via alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/25-2026/2027, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 18) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge *“prestati in costanza di rapporto di impiego”* sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

2) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

3) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio



valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione "per intero", all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;

4) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL DECRETO DI ANNULLAMENTO n. 10052 del 28.9.2024, notificato in data 30.9.2024 con il quale il Liceo Scientifico "Marconi" di Parma ha disposto l'annullamento in autotutela del proprio decreto n.9195 del 10.09.24 che aveva riconosciuto l'intero punteggio, per il servizio militare reso non in costanza di nomina del Sig. Sinesi Riccardo.

5) CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

PREMESSO CHE

§ 1. Il sig. Sinesi Riccardo in data 12.7.2002 conseguiva diploma di scuola media superiore presso l'Istituto statale tecnico industriale "A. Righi" di Cerignola ottenendo contestualmente la qualifica di perito in elettronica e telecomunicazioni con il punteggio di 68/100. Successivamente, durante il periodo di vigenza della leva obbligatoria, dal 18.3.2023 al 17.3.2004 iniziava a prestare servizio quale VFA presso il 9° Reggimento Fanteria di Bari "Ai Bianchi gli Ardimenti" presso la sede di Trani. In tale periodo l'odierno ricorrente si sottoponeva a tre mesi di addestramento che sfociavano nel Giuramento solenne. Contestualmente in data 2.9.2003 conseguiva anche patente militare idonea a condurre veicoli di cui al mod. 3 (equiparata alla patente C).

§ 2. Successivamente, veniva adoperato nell'Operazione Domino allo scopo di vigilare strutture considerate particolarmente a rischio in modo da consentire al



Ministero dell'Interno il recupero di personale delle Forze di Polizia per compiti di sorveglianza nei centri urbani. L'attività specifica si è estrinsecata nell'intervento dell'Esercito nei servizi di sorveglianza e controllo di punti sensibili individuati dai Prefetti, secondo le modalità tecnico-operative stabilite d'intesa con i Questori. In particolare, l'attività del Sinesi si è esplicata nel territorio di Falconara per il controllo della Raffineria Api di Ancona.

§ 3. Come noto i VFA, volontari in ferma annuale, furono istituiti con la legge di conversione del DL relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia ed in Albania (L. 186/99, art. 2, comma 4-bis). Tale figura professionale (la cui consistenza annua veniva determinata sulla base delle carenze che si verificavano nelle incorporazioni dei militari di leva e dei volontari) ha costituito un mezzo indispensabile per consentire il passaggio dello strumento militare dalla configurazione mista a quella interamente professionale. Si individuava così un sistema di reclutamento che rispondesse a criteri di estrema semplicità, volto ad assicurare al cittadino, se idoneo, l'espletamento del servizio militare nel momento e nella sede richiesti (nel limite dei posti disponibili). Alla stregua di tanto, è lapalissiano che il VFA è un soldato a tutti gli effetti e come si appalesa dal foglio di congedo, fa parte dei militari di truppa quale "fante".

§ 4. Ebbene con domanda prot.n. 11587556.04-06-2024, il sig. Sinesi Riccardo tramite il portale Polis presentava istanza per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico per la provincia di Parma. A seguito della pubblicazione in data 28.8.2024 della graduatoria provvisoria di istituto di III fascia per il personale ATA, in data 1.9.2024 l'odierno ricorrente presentava reclamo art. 8 DM 89/2024, chiedendo il riconoscimento 6 punti per il ruolo di VFA presso l'Esercito Italiano per il periodo 18.3.2003-17.3.2004.

§ 5. Con decreto di rettifica punteggio del 12.9.2024 a firma del Dirigente Scolastico Carlotta Cattani, in accoglimento delle doglianze del Sinesi, il punteggio di quest'ultimo veniva rideterminato come di seguito indicato:



- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO da punti 9.15 a 14.30
- ASSISTENTE TECNICO da punti 8.15 a 13.30
- COLLABORATORE SCOLASTICO da punti 7.90 a 13.05.

Nelle motivazioni del provvedimento si legge “*CONSIDERATA la SENTENZA a 00266/2023 REG. PROV. COLL. e a 01954/2022 REG.RIC DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Regionale per il Lazio; dove si accoglie il ricorso per il diritto e riconoscimento per ogni anno o frazione di servizio militare. [...] avvalendosi dei poteri di autotutela conferiti alla Pubblica Amministrazione il DIRIGENTE SCOLASTICO [...] ridetermina il punteggio [...]*”

§ 6. Purtroppo per l'istante, tale provvedimento ha avuto vita breve: con successivo DECRETO DI ANNULLAMENTO n. 10052 del 28.9.2024, notificato in data 30.9.2024, il Liceo Scientifico “Marconi” di Parma ha disposto l'annullamento in autotutela del proprio decreto n. 9195 del 10.09.24 che aveva riconosciuto l'intero punteggio, per il servizio militare reso non in costanza di nomina del Sig. Sinesi Riccardo. Nelle motivazioni si giustifica l'emissione di tale provvedimento con il seguente inciso “*acquisito il parere dell'Ufficio IX dell'USR Emilia Romagna con cui si invita questa PA a provvedere all'annullamento, in autotutela, del proprio decreto citato con il quale è stato riconosciuto l'intero punteggio, per il servizio civile reso non in costanza di nomina del sig. Senesi Riccardo, con ogni conseguente provvedimento amministrativo;*”

§ 7. Con istanza del 22.10.2024 codesta difesa chiedeva la trasmissione di copia del parere dell'Ufficio IX dell'USR Emilia Romagna, ma senza esito. Non potendo pertanto conoscere le motivazioni addotte in tale documento, al momento Codesta Difesa può attenersi solo a quanto enucleato nel provvedimento in questa sede impugnato.

Nel citato decreto, l'unica motivazione posta a sostegno dell'annullamento è quella - già vagliata in sede di reclamo - che qui si riporta testualmente “*Visto il decreto Ministeriale, unitamente alle tabelle di valutazione titoli (all. A), come confermato dalle graduatorie approvate, ha limitato ampiamente il riconoscimento del periodo di leva (o servizio*



civile) svolto non in costanza di nomina, rispetto a quello in costanza di nomina, riconoscendo per un anno 0,60”.

Per quel che qui rileva, con il Decreto Ministeriale n. 89/2024, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024-27. Ebbene, nelle “*Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.*” (D.M. 89 del 2024, pag. 18, Allegato A) – è stato previsto (come nei precedenti Decreti) che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “*prestati in costanza di rapporto di impiego*” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Diversamente, sempre nelle citate “*Avvertenze generali*” di cui all’Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “*non in costanza di rapporto d’impiego*”, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell’inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Parliamo di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio militare “*in costanza di nomina*” – di non poco conto, a fronte della quale l’assistito, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “*non in costanza di nomina*”, ha proposto reclamo che in un primo momento è stato pure accolto! Come più avanti si avrà modo di specificare, il riconoscimento di tale disparità di trattamento è già stato vagliato dalla magistratura sia civile che amministrativa con risultati positivi per gli istanti la cui posizione è perfettamente sovrapponibile a quella del Sinesi.

All’acuto Giudicante pertanto non sfuggirà la contraddittorietà delle motivazioni poste a fondamento del decreto di correzione prima e del decreto di annullamento



poi, del pregiudizio subito dal ricorrente che non poteva rimanere inerme dinanzi ad una palese ed ingiusta discriminazione!

IN DIRITTO

§ 1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai



all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

§ 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 legge 958 del 1986. violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94. Rilevato eccesso di potere, all'interno della normativa ministeriale, nella parte in cui – in presenza di un identico servizio militare, seppur svolto “non in costanza di nomina” – non è riconosciuto pari punteggio.

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria ed illegittima ed andrà pertanto disapplicata.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *“valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: “[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il *servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)*. Per i Giudicanti *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche*



dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...". In definitiva, "una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica".

Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione".*

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014 (allegato n. 6).**

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *"secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...". L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che "i*



periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con l’articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell’accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all’analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343...”.

Alla luce di quanto argomentato, ne deriva che il riconoscimento del servizio militare, svolto non in costanza di nomina, deve avvenire come servizio prestato a tutti gli effetti come fosse in costanza di rapporto di impiego, dunque con



punteggio di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nel medesimo ruolo per cui si concorre. Nel caso di specie al sig. Sinesi Riccardo come sopra detto vanno riconosciuti 6 punti per il ruolo di VFA presso l'Esercito Italiano per il periodo 18.3.2003-17.3.2004.

A fondamento di quanto appena esplicitato vi sono:

- l'articolo 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994, che stabilisce la validità del servizio militare o civile sostitutivo ai fini della carriera scolastica;
- l'articolo 2050 del D. Lgs. n. 66/2000, che equipara il punteggio del servizio militare a quello dei servizi civili presso enti pubblici nei concorsi pubblici
- le buste paga emesse dall'Amministrazione nell'anzidetto periodo lavorativo

A ciò aggiungasi che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il suddetto art. 485 si applica anche alla valutazione del servizio militare per la ricostruzione della carriera post- assunzione in ruolo.

Tra le sentenze più recenti, una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima) del 9 gennaio 2023, espressa a favore di quanti chiedevano il riconoscimento del punteggio integrale ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, ha stabilito, ad esempio, che: *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli , in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”*

E dunque, in continuità con le sentenze n. 1720 del 10 marzo 2022 e n. 3423 del 2 maggio 2022, **il Consiglio di Stato ha confermato che per le graduatorie ATA il servizio militare non in costanza di nomina deve essere valutato come prestato in costanza di nomina.**

§ 3. In merito al fumus boni juris e al periculum in mora

Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo



pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato in qualità di VFA presso il 9° Reggimento Fanteria di Bari “Ai Bianchi gli Ardimenti” presso la sede di Trani.

Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, nel caso di specie il ricorrente, lavoratore stagionale con contratto in scadenza il 31.10.2024, a seguito del decreto di annullamento del provvedimento di rettifica punteggio, è stato nuovamente collocato in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024-2027.

Di conseguenza, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Sinesi (per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 9.15 punti anziché 14.30, per il profilo di ASSISTENTE TECNICO 8.15 punti a 13.30 ed infine per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO 7.90 punti a 13.05)) gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Occorre altresì considerare che, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del... da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n.



13583). È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti avvocati, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.



Tutto quanto sopra premesso, il sig. Sinesi Riccardo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro



dell'intestato Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Preliminarmente, in via cautelare:

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2024-2027, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato.

Nel merito:

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024/2027 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Sinesi se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.



Con espressa riserva di precisare e/o modificare la domanda, nonché di articolare ulteriori mezzi istruttori, nei termini e nei modi di legge, anche alla luce delle deduzioni, eccezioni e contestazioni, nonché del comportamento processuale di controparte.



Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2024 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si allega, unitamente al presente ricorso con procura ad litem: 1) Decreto Ministeriale n. 89/2024 ed allegati; 2. Domanda prot.n. 11587556.04-06-2024, 3) Reclamo del 1.9.2024, 4) Foglio di congedo 5) Buste paga relative al periodo del servizio militare; 6) Decreto di rettifica punteggio del 10.9.2024, notificato in data 12.9.2024 7) Decreto di annullamento notificato in data 30.9.2024 8) Contratto di lavoro del sig. Sinesi Riccardo, 9) Consiglio di Stato (Sezione Settima) del 9 gennaio 2023; 10) Richiesta di accesso agli atti del 22.10.2024; 11) Dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato con documento di identità.

Salvo ogni diritto.

Parma, data del deposito

Avv. Sara Di Bisceglie

Avv. Daniele Di Bisceglie

